



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084.44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 22 marzo 2013 Prot. 1267/GJ/ff circolare 12/2013

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Ai Signor Presidente EPP1

Ai Signor Presidente EURETA

Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria

LORO SEDI

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI V

Entrata

Prot. N. 739

Data: 25/03/2013



Oggetto: D.Lgs. 81/2008 – Carri ponte – impianti di sollevamento – Verifiche-ingegnere esperto – Esatta interpretazione della norma tecnica UNI ISO 9927-1, punto 5.2.2 – Applicazione norme nazionali in materia di competenze e titoli professionali – Competenza alle verifiche del Perito Industriale in area meccanica - Precisazioni.

In questi giorni abbiamo approfondito un tema, già trattato con alcuni Collegi in altre occasioni, che ora è ridiventato d'attualità in relazione alla diffusione della norma UNI citata in oggetto. Sull'argomento sono giunte recentemente segnalazioni e richieste di chiarimento.

L'approfondimento è sulla verifica e sui collaudi dei "Carri ponte", nonché, più in generale, sull'interpretazione, a norma del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, del tecnico competente alle verifiche strutturali, che la norma UNI ISO 9927-1, al punto 5.2.2, riconosce nel "l'ingegnere esperto".

Al fine di contribuire a chiarire la corretta interpretazione della norma tecnica comunitaria, la cui sibillina affermazione potrebbe ingenerare confusione per le Amministrazioni chiamate ad identificare correttamente la figura professionale competente alla verifica degli apparecchi di sollevamento, si espone quanto segue.

A) Rilevanza giuridica delle norme tecniche UNI ISO

Orbene, in via preliminare si evidenzia che le norme UNI ISO sono norme tecniche a carattere volontario, redatte da un organismo di diritto privato, le quali necessitano dell'espresso richiamo da una legge nazionale per assumere carattere vincolante *erga omnes*.

Invero, le norme elaborate dall'ISO (International Organization for Standardization) sono un riferimento applicabile in tutto il mondo. Nel caso italiano, quando tali norme vengono adottate sul territorio nazionale, quali norme tecniche, la sigla diventa UNI ISO (o UNI EN ISO se la norma è stata adottata anche a livello europeo).

Quindi, la traduzione dalla lingua inglese, con la quale sono redatte le norme ISO, deve necessariamente tenere conto della normativa nazionale in materia di titoli e competenze professionali, al fine sia di non ingenerare confusione per le stesse Amministrazioni nazionali chiamate ad applicarle sia di identificare correttamente i professionisti competenti alle attività di verifica previste dal D.Lgs. 81/2008.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084.44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 22 marzo 2013 Prot. 1267/GJ/ff circolare 12/2013

La traduzione dalla norma tecnica internazionale evidenzia la circostanza che in Europa il professionista in area ingegneristica assume diverse declinazioni rispetto ad un'unica radice che in lingua italiana trova l'unica assonanza nel termine "ingegnere". Infatti, in Europa, il professionista tecnico con formazione regolamentata, ai sensi della Direttiva CEE n. 19 del 14 maggio 2001, possiede una denominazione simile e facilmente riconoscibile, tanto da facilitare la comprensione di quale professionista si tratti.

Non a caso, a titolo esemplificativo, si ricorda che in Francia, il Professionista tecnico in area ingegneristica, con formazione universitaria o parificata di almeno tre anni, viene denominato "ingenieur-maitre", in Germania "Diplom-Ingenieur", in Gran Bretagna "Incorporated Engineer", in Spagna "Ingeniero Tecnico", in Grecia "Ingegnere Tecnico".

Anzi, in Spagna, il "Perito Industrial" è stato presto denominato "Ingeniero Tecnico".

Da quanto appena premesso, traspare in maniera evidente come tali titoli professionali, pur in presenza di differenze linguistiche locali, sono tanto simili tra loro quanto estremamente differenti dalla denominazione "italiana" del "Perito Industriale", professione appartenente al novero delle professioni appartenenti all'area tecnica ed ingegneristica, avente la medesima formazione regolamentata e qualificazione professionale.

Tale perplessità è definitivamente fugata dalla identificazione che della professione di "Perito industriale" fa la Commissione Europea, che, nel database delle professioni regolamentate nel proprio sito istituzionale, traduce la denominazione italiana di "perito Industriale" in "industrial engineer" (vedi il seguente link: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.show&RPId=1220).

La denominazione del professionista tecnico italiano è stata mutuata dalla vecchia formulazione della Legge del 1923, la quale, dettando disposizioni per l'esercizio professionale di ingegneri ed architetti, riferiva dell'istituzione di categorie professionali di "periti" in diverse branche dell'ingegneria industriale, che, allo stato attuale, in Europa risulta etimologicamente obsoleta.

Per questi motivi di carattere semantico, la Direttiva 36/2005/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, stabilisce la creazione di una piattaforma comune per armonizzare i sistemi di formazione professionalizzante di tutti i professionisti nell'ambito delle rispettive materie e competenze all'interno dell'Unione Europea per eliminare questo grande ostacolo alla libera circolazione dei professionisti all'interno dei Paesi comunitari.

Per questi motivi, si sottolinea che in Italia il titolo professionale di "ingegnere esperto" non esiste.

Peraltro, l'aggettivo "esperto" specifica unicamente la dimostrazione di "un'esperienza" "nel settore della costruzione, progettazione ovvero nel settore dei controlli ispettivi degli apparecchi di sollevamento e che possieda la strumentazione necessaria all'esecuzione dei controlli previsti".

Ciò detto, vuole essere un contributo chiarificatore, laddove la lettura normativa sia estesa da coloro, i quali non evidenzino opportunamente la matrice comunitaria della norma di riferimento e che



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084.44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 22 marzo 2013 Prot. 1267/GJ/ff circolare 12/2013

incide sulla traduzione italiana, senza interferire nello scenario italiano delle professioni tecniche diverse da quelle di “ingegnere”, competenti alla stessa stregua per le attività *de qua*.

** *** **

B) Normativa di riferimento

A ciò, si aggiunga che in materia di verifiche strutturali degli apparecchi di sollevamento, il D.lgs. 626/94 ha rappresentato una vera e propria rivoluzione in materia, richiedendo ai soggetti interessati ai processi produttivi una effettiva partecipazione nella individuazione e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori. Successivamente, il D.lgs. 359/99 ne ha modificato alcuni articoli riguardanti l'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi e non semoventi, e ha previsto che tutte le operazioni di sollevamento a esse correlate fossero correttamente progettate, nonché adeguatamente controllate dal datore di lavoro. Infine, importantissimo per il settore, il D.P.R. 459/96 ha recepito la c.d. “direttiva macchine” (Direttiva 89/392/CEE), prevedendo, in nome della libera circolazione dei prodotti all'interno della Unione Europea, che la responsabilità della sicurezza delle macchine sia affidata al costruttore. Questi deve allestire un fascicolo tecnico e, per alcune macchine ritenute particolarmente pericolose (allegato IV), ottenere la certificazione da un Organismo Notificato; infine prima dell'immissione sul mercato deve apporre sulle macchine la marcatura CE.

La vigilanza sull'applicazione del D.P.R. 459/96 spetta, nel nostro ordinamento, al Ministero delle Attività Produttive, del Commercio e dell'artigianato (già Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato). Le eventuali violazioni riscontrate in fase di verifica o di ispezione e vigilanza devono essere segnalate all'Assessorato Regionale Sanità che le trasmette al Ministero.

Con il recepimento delle direttive riferite alle singole macchine, l'ISPESL ha perso le sue competenze in materia di omologazione.

I controlli sono volti a riscontrare il permanere delle condizioni di sicurezza nel tempo, che l'utilizzatore deve garantire con un uso corretto ed una adeguata manutenzione. La verifica prevede, oltre all'esame a vista, le prove di funzionamento (prove di frenatura con carico pari ai 2/3 della p. max., prova di tutti i dispositivi di fine corsa e sicurezza) e mira ad accertare la corretta manutenzione secondo le istruzioni del costruttore, nonché la rispondenza dell'insieme a quanto descritto nella documentazione tecnica che deve sempre accompagnare la macchina.

Per quanto precede, secondo la normativa vigente: a) Scale aeree a inclinazione variabile; Ponti sviluppabili; b) Ponti sospesi muniti di argano; c) Argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni; d) Idroestrattori a forza centrifuga, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 50 cm; e) Gru e altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg quali: gru a torre, a portale, a cavalletto, a bandiera, a bicicletta, su autocarro, autogrù, argani, paranchi e relativi carrelli, Derrick esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a disposizioni speciali, sono apparecchi di sollevamento, le cui “verifiche periodiche” sono a carico dell'ARPA o di organismi di certificazione notificati, i quali, sotto la propria responsabilità, possono avvalersi di tecnici da essi ritenuti idonei allo svolgimento delle spiegate attività di verifica.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084.44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 22 marzo 2013 Prot. 1267/GJ/ff circolare 12/2013

Ebbene, a tal fine, è esemplare ed assorbente la prescrizione contenuta nella Circolare ISPEL n. 77 del 23 dicembre 1976, recante "Verifiche e controlli delle gru e degli apparecchi di sollevamento di cui all'art. 194 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e dell'art. 5 del D.M. 12 settembre 1959", la quale chiarisce che le documentazioni tecniche recanti i controlli e le verifiche delle gru e degli apparecchi di sollevamento, di cui al DPR 547/55 e succ. mod. ed integr., possono essere "firmate da tecnico laureato o diplomato, dipendente dall'azienda o iscritto al relativo albo professionale, abilitati a norma di legge all'esercizio della professione".

Per ciò stesso, i professionisti Periti Industriali possono essere indicati quali i tecnici abilitati alle verifiche richieste dall'art. 71, comma 11, D.Lgs. 81/2008.

** *** **

C) Competenza del Perito Industriale.

Ebbene, le competenze del Perito Industriale in area meccanica sono descritte dall'art. 16, comma 2, lett. d), R.D. 275/29, il quale stabilisce che "spettano al perito meccanico ... (omissis) la progettazione, la direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedano la conoscenza del calcolo infinitesimale".

A tal fine, vale la pena ricordare che la Legge 12 marzo 1957, n. 146 è considerata, in giurisprudenza, fonte aggiuntiva di esplicitazione delle competenze del Perito Industriale, restando fonte primaria comunque il relativo regolamento professionale, emanato con R.D. 29 febbraio 1929, n. 275 (in termini: Cass., sez. II, 5 agosto 1987, n. 6728, in Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 8, 9; Corte Cost., 27 aprile 1993, n. 199, in Foro it. 1994, I, 2980, con nota di F. Albergiani).

Considerando che è l'esame di Stato che "abilita all'esercizio dell'attività professionale, costituendo essa un accertamento preventivo, nell'interesse della collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale (Corte Cost. n. 77 del 1964)" (Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 1999, n. 7023, obiter dictum), "al fine di comprendere quali siano i limiti della competenza previsti dall'ordinamento professionale per il Perito Industriale, è necessario che detta attività rientri tra quelle oggetto dell'esame di abilitazione" (Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 1999, n. 7023, obiter dictum), dal momento che "l'oggetto della professione, quale determinato dalla legge, stabilisce solo i limiti (ed in particolare la finalità ultima) in senso ampio, dell'attività del professionista" (Cass. Civ. cit.)

Per quanto precede, – nell'ambito di un'accentuata coerenza tra competenze professionali e curricula formativi – il D.M. 29 dicembre 1991, n. 445 ("Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale"), Allegato B, elenca l'oggetto della seconda prova scritta o scrittografica attinenti ad attività tecnico-professionali, normalmente richieste al Perito Industriale nei limiti delle specifiche competenze. Ad es. per gli indirizzi della Area Meccanica, prove specifiche in relazione alla progettazione, direzione, collaudo e gestione di <<impianti elettrici>>, <<impianti per la produzione e distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento a ventilazione, trasporti meccanici>>, <<impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgia>>, <<centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione; impianti di trazione elettrica>>;



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084.44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 22 marzo 2013 Prot. 1267/GJ/ff circolare 12/2013

<<fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con l'elaborazione dei cicli di lavorazione>>; <<progetto di elementi e semplici gruppi meccanici>>.

Lo stesso DPR 5 giugno 2001, n. 328, recante “*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*”, all'art. 48, per il settore “ingegneria industriale”, dispone che il candidato è ammesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Ingegnere iunior, iscritto nella sezione B, previo il conseguimento della laurea nella Classe 10 – Ingegneria industriale.

Orbene, l'art. 55, comma 2, lett. d) DPR 328/2001, prevede l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale, nella sezione “*Elettrotecnica ed Automazione*” ovvero nella sezione “*Termotecnica*”, ed invero, per tutte le specializzazioni dell'Area Meccanica, al candidato in possesso della laurea nella classe 10 – Ingegneria industriale, ossia la laurea identica a quella prevista per l'accesso alla professione di Ingegnere - Sezione B, nella medesima materia di competenza, di cui all'art. 48, per il settore “ingegneria industriale”.

In questa prospettiva, il titolo professionale spettante a coloro che siano iscritti all'ordine professionale dei periti industriali è quello di “perito industriale laureato” (vedi, articolo 55, comma 4, DPR n. 328/2001).

Per quanto sopra, è agevole considerare che è destituita di ogni fondamento, ove mai ne avesse avuto, qualsiasi argomentazione circa la rilevanza della formazione accademica con riferimento all'utilizzo del termine “esperto”, con il quale il Legislatore ha tradotto la professionalità di matrice ingegneristica, richiesta per lo svolgimento delle relative attività tecniche.

“Gli impianti in argomento, per esigenze di sicurezza, presuppongono un'apposita preparazione professionale. D'altra parte, tale conclusione è confermata dalla considerazione che l'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, recante la disciplina della professione dei periti industriali, contiene una esplicita previsione di competenza in materia di impianti tecnologici” (in termini, TAR Abruzzo, L'Aquila, 14 febbraio 1996, n. 14, Pres. Michelotti, Est. Capuzzi, in Trib. Amm. Reg., 1996, I, 1451).

** *** **

D) Incoerenza del Calcolo infinitesimale.

La recentissima sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 571 del 26 gennaio 2011, ha affermato con assoluta chiarezza e peculiare approfondimento di merito che “*come ampiamente dimostrato dal Consiglio Nazionale dei periti industriali, la progettazione degli impianti elettrici oggetto dell'appalto come applicazione della fisica rientra a pieno titolo tra le attività dei Periti industriali ai sensi della disciplina di settore (art. 16 R.D. 11.2.1929, n. 275, L. n.46/1990, D.M. n.37/2008)*”.

La correlazione tra la norma regolamentare di riconoscimento delle competenze professioni dei Periti Industriali, di cui all'art. 16 R.D. 275/1929, e la normativa tecnica speciale (L. 46/1990 e DM 37/2008), dimostra come i Periti Industriali siano competenti alla progettazione degli impianti, in quanto applicazioni della fisica, senza alcuna limitazione.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084.44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 22 marzo 2013 Prot. 1267/GJ/ff circolare 12/2013

Ciò premesso, si evidenzia che quando si discute di “lavori di particolare o speciale complessità”, bisogna far riferimento alla “particolare complessità della progettazione di complesse macchine elettriche, termiche o meccaniche, che presuppongono la conoscenza del calcolo infinitesimale.

A tal fine, occorre chiarire subito che, dal punto di vista spiccatamente tecnico, per progettare gli impianti di qualsiasi dimensione ed estensione non è necessario l'utilizzo del calcolo infinitesimale!

Infatti, *“per calcolo infinitesimale si intende il calcolo di derivate, la soluzione di equazioni differenziali e il calcolo integrale. Lo studio rigoroso di un circuito elettrico induttivo e/o capacitativi in regime transitorio, avviene tramite la soluzione di equazioni differenziali, così come per valutare le sollecitazioni termiche di un conduttore in condizioni di cortocircuito, ricorrendo all'integrale di Joule.*

Nessun progettista calcola l'integrale, per la semplice motivazione che non dispone della funzione necessaria. Invero, il costruttore del dispositivo di protezione misura sperimentalmente l'integrale di Joule in laboratorio e fornisce al progettista un grafico che indica il valore di tale integrale per ogni valore della corrente presunta di cortocircuito. Il progettista per scegliere il dispositivo (interruttore o fusibile) adatto a proteggere un determinato cavo confronta il grafico suddetto con l'energia specifica tollerabile del cavo.

In definitiva, il progettista, pur facendo uso di una quantità definita correttamente tramite un integrale, NON utilizza il calcolo infinitesimale.

Questo caso è emblematico di una situazione generale: il progettista di impianti elettrici non necessita del calcolo infinitesimale.

L'impianto elettrico a questi fini non include le strutture portanti, come tralicci, basamenti o fondazioni che richiedano l'impiego della scienza delle costruzioni” (così: Prof. Vito Carrescia, Ordinario di Sistemi Elettrici per l'energia al Politecnico di Torino, nonché Direttore di TuttoNormel, parere pro veritate del 29.03.2004).

Alla stessa conclusione, attraverso diversa argomentazione, giunge il Prof. Ing. Alfredo Sacchi, ordinario di Fisica Tecnica, di Complementi di Impianti termotecnici e di Reti di trasporto fluido presso la Prima e la Seconda facoltà del Dipartimento energetica presso il Politecnico di Torino, il quale, nel parere pro veritate del 10 marzo 2004, espressamente affermava che *“in molti casi ingegneristici, l'integrazione di una espressione infinitesimale viene effettuata numericamente facendo il processo inverso a quello della riduzione ad infinitesimo della grandezza piccola ma finita; si ottiene quindi una “integrazione” numerica attraverso operazioni sulle “differenze finite” o direttamente su elementi fisici piccoli ma non infinitesimi, chiamati “elementi finiti”. In tal modo, si aggirano tutte le sofisticazioni matematiche dell'analisi infinitesimale ottenendo risultati non esatti ma sufficientemente precisi per le applicazioni ingegneristiche. I computer permettono di affrontare in questo modo situazioni anche molto complesse assolutamente irraggiungibili attraverso i metodi classici dell'analisi infinitesimale” (parere pro veritate, Prof. Ing. Alfredo Sacchi).*

Si consideri che il Regio Decreto n. 275 del 11 febbraio 1929, che regola la professione di Perito Industriale, è stato emanato in un'epoca, nella quale le calcolazioni venivano sviluppate senza



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084.44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 22 marzo 2013 Prot. 1267/GJ/ff circolare 12/2013

l'ausilio degli attuali strumenti di elaborazione dei dati, di uso quotidiano per i professionisti di matrice tecnica. Di tal che, il limite previsto dalla norma del 1929 circa il calcolo infinitesimale va relativizzato ai casi specifici, che di volta in volta vengono in considerazione nell'attualità.

Pertanto, alla luce di quanto precede e nella prospettiva di una indagine ermeneutica dei limiti previsti dalle norme di riferimento in merito alle competenze professionali del Perito Industriale che sia costituzionalmente orientata, è necessario considerare che "i limiti propri di ciascuna abilitazione costituiscono null'altro che un presupposto di fatto che il giudice è chiamato a valutare caso per caso. Infatti, non può certo ritenersi scelta irragionevole quella di ragguagliare a presupposti "flessibili" la determinazione di competenze che postulano cognizioni necessariamente variabili in rapporto ai progressi tecnico-scientifici che la materia può subire nel tempo" (in termini, Corte Costituzionale 27 aprile 1993 n. 199).

E) Conclusioni

Nel caso di specie, è evidente che il Perito Industriale con specializzazione in area Meccanica possa legittimamente svolgere le attività di verifica richieste sugli apparecchi di sollevamento, ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 81/2008.

Ancor più se si consideri, che, in tema di "progettazione ed installazione di una gru su un nuovo automezzo", il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. – IV Direzione Centrale – Div. 42, con la circolare prot. n. 839/4216 – A037 del 2 luglio 1992, (peraltro confermata dalla circolare n. 489/VD del 6 settembre 1994 e dichiarata legittima dalla sentenza del TAR Lazio del 13 gennaio 1994), affermava che "i documenti tecnici relativi alla redazione e firma degli elaborati tecnici relativi agli autoveicoli, loro rimorchi e dispositivi da parte di liberi professionisti possono essere accettati solo se sottoscritti, nell'ambito delle rispettive competenze professionali già precisate nella citata circolare n. 208/83, da ingegneri o periti industriali in possesso di una delle specializzazioni sopraelencate" (ovvero le specializzazioni affini all'area meccanica, secondo quanto dispone il Ministero dell'Istruzione) (vedi "la motorizzazione 1992, pag. 92401).

Per quanto precede, può riconoscersi in capo al Perito Industriale in area meccanica la competenza all'esecuzione delle verifiche prescritte dall'art. 71, comma 11, D.Lgs. 81/2008.

Per quanto precede, limitare alla sola professione di "ingegnere" le attività di verifica degli impianti di sollevamento sulla parziale ed erronea lettura della norma tecnica ovvero favorire la confusione interpretativa delle Amministrazioni pubbliche in merito alla denominazione "ingegnere esperto", rappresenterebbe una chiara elusione della normativa italiana in materia di titoli e competenze professionali, dal momento che in Italia le figure professionali competenti alla verifica degli impianti di sollevamento sono individuate in quelle di "ingegnere" e "perito industriale e perito industriale laureato in area meccanica", nell'ambito delle rispettive competenze.

Distinti saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Perca)

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Jogna)

